

Tipologia: **LAVORO**
Protocollo: **2003714**
Data: **27 febbraio**
Oggetto: **aliquote contributive – gestione separata – gestione artigiani e commercianti dell’I.N.P.S.**

Allegati: **1. Circ. I.N.P.S. 04.02.2014, n. 19;**
2. Circ. I.N.P.S. 04.02.2014, n. 18;

Riferimenti:

- **Art. 1, co. 491 e 744, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014);**
- **Circ. I.N.P.S. 08.02.2013, n. 24;**
- **Art. 46-bis, D.L. 22.06.2012, n. 83 conv. in L. 7.08.2012, n. 134;**
- **Art. 2, co. 57, L. 28.06.2012, n. 92;**
- **Art. 24, co. 22, D.L. 06.12.2011, n. 201 conv. in L. 22.12.2011, n. 214;**
- **Art. 1, co. 79, L. 27.12.2007, n. 247;**
- **Circ. I.N.P.S. 08.01.2002, n. 10;**
- **Circ. I.N.P.S. 07.02.2001, n. 32;**
- **Art. 5, D. Lgs. 28.03.1996, n. 207;**
- **Art. 2, co. 26, L. 08.08.1995, n. 335;**
- **Art. 34, L. 25.11.2000, n. 342;**
- **Artt. 50 e 51, D.P.R. 22.10.1986, n. 917.**
- **Circ. AGISCO 27.01.2014, n. 2001214;**
- **Circ. ASSOSNAI 20.07.2012, n. 2010212**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER ISCRITTI GESTIONE SEPARATA E GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCANTI DELL’I.N.P.S.

Gentile Associato,

come noto, l’art. 2, co. 57 della L. n. 92/2012, così come modificato dall’art. 46-bis del D.L. n. 83/2012, ha previsto il progressivo incremento delle aliquote previdenziali applicabili ai soggetti iscritti alla Gestione separata dell’I.N.P.S.. La Legge di Stabilità 2014 ha modificato, per gli anni 2014/2015 la previsione derivante dalla previgente normativa, regolando un incremento delle aliquote nei confronti di soggetti contestualmente iscritti ad altre forme di previdenza oppure pensionati e, contestualmente, l’esonero dall’incremento percentuale previsto per il 2014 per i lavoratori autonomi titolari di Partita IVA.

Pertanto, alla luce dell’art. 1, co. 491 della L. n. 147/2013, per i contribuenti che sono iscritti ad altre forme di previdenza o che sono pensionati, le nuove aliquote contributive saranno per l’anno 2014 il 22% in luogo del 21% e per l’anno 2015 il 23,5% in luogo del 22%, fermi gli incrementi delle aliquote contributive per gli anni successivi, stabiliti dalla predetta legge 92/2012.

Si rammenta che per il versamento dei contributi dovuti in favore dei soggetti di cui all’art. 50, co. 1, lett. c-bis del TUIR, trova applicazione l’art. 51, co. 1 della citata norma, così consentendo alle somme corrisposte entro il 12/01/2014, riferite a prestazioni effettuate entro il 31/12/2013, di essere assoggettate alle aliquote contributive previste per il 2013. Il suddetto principio di “cassa allargata” è applicato esclusivamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e non trova applicazione nei confronti dei collaboratori titolari di redditi di lavoro autonomo.

Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata che non siano lavoratori autonomi titolari di Partita IVA, resta confermato quanto disposto dall’art. 2, co. 57 della L. n. 92/2012 e s.m.i., che ha previsto il seguente incremento progressivo delle aliquote contributive: per gli anni 2012 e 2013 il 27%, per l’anno 2014 il 28%, per l’anno 2015 il 30%, per l’anno 2016 il 31%, per l’anno 2017 il 32% e per l’anno 2018 il 33%.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Viceversa, per effetto dell'art. 1, co. 744 della L. n. 147/2013 le aliquote contributive applicate ai lavoratori autonomi titolari di Partita IVA seguiranno lo stesso incremento progressivo previsto per gli autonomi non titolari di Partita IVA, con sola esclusione dell'anno 2014 in cui dovrà applicarsi il 27%.

Le aliquote contributive dei soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie sono incrementate del contributo aggiuntivo del 0,72% finalizzato al finanziamento delle indennità di malattia, di maternità, di paternità, degli A.N.F. e del congedo parentale. Conseguentemente, le aliquote effettive da versare alla Gestione Separata per i rapporti di collaborazione/figure assimilate e liberi professionisti sono rispettivamente il 28,72% ed il 27,72%.

La circolare I.N.P.S. n. 18/2014 ha ribadito che i contributi alla Gestione separata I.N.P.S. continuano ad essere versati entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso e la ripartizione resta per 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del collaboratore; per gli associati in partecipazione la ripartizione dell'onere contributivo è per il 55% a carico dell'associante ed il 45% a carico dell'associato. Per i professionisti privi di cassa di previdenza ed iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è interamente a carico degli stessi ed il relativo versamento deve essere effettuato secondo le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi (salvo eventuali proroghe o rateizzazioni: saldo 2013 e I acconto 2014 in data 16.06.2014 e II acconto 2014 in data 01.12.2014).

La circolare I.N.P.S. n. 18/2014 ha precisato che le aliquote contributive del 22,00%, del 27,72% e del 28,72% sono applicate fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, co. 18 della L. 335/1995, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.123,00. Ha altresì precisato che per il 2014 il minimale per l'accredito contributivo è di euro 15.516,00; pertanto, i contribuenti otterranno l'accredito dell'intero anno contributivo se avranno versato, nel 2014, almeno:

- a) euro 3.413,52 se sono soggetti all'aliquota del 22,00%;
- b) euro 4.301,03 se sono soggetti all'aliquota del 27,72%;
- c) euro 4.456,19 se sono soggetti all'aliquota del 28,72%.

I contribuenti che verseranno un importo inferiore rispetto ai minimali di cui ai punti a), b) e c) subiranno una contrazione delle mensilità accreditate in proporzione all'importo dei contributi effettivamente versati.

Per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti la Legge di Stabilità 2014 non ha variato le aliquote previste dall'art. 24, co. 22 del D. L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, pertanto continuerà ad applicarsi il progressivo incremento dello 0,45% annuale fino al raggiungimento, nel 2018, dell'aliquota del 24%.

Di conseguenza, l'aliquota applicabile per l'anno 2014 sarà pari al 22,20% (19,20% per i coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni), incrementabile di un punto percentuale nei confronti dei soggetti con reddito eccedente il limite di prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, per l'anno 2014, è pari al euro 46.031,00.

Inoltre, gli iscritti alla Gestione commercianti continueranno ad applicare anche il contributo aggiuntivo dello 0,09% previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 207/1996 per la c.d. "rottamazione dei negozi o delle licenze". Sicché, l'aliquota complessiva da applicare nel 2014 per quest'ultimi soggetti, sarà il 22,29% (19,29% per i coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni), eventualmente maggiorata dell'1% nei confronti dei contribuenti che eccedono il limite di prima fascia di retribuzione annua pensionabile.

La Circolare I.N.P.S. n. 19/2013 ha precisato che nell'anno 2014 per i predetti iscritti il reddito minimale è pari ad euro 15.516,00, mentre, il massimale dell'imponibile contributivo è pari a:

- euro 76.718,00 per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1/01/1996;
- euro 100.123,00 per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza 1/01/1996.

Infine, con la predetta circolare è stato precisato che, per l'anno 2014, i contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti devono essere versati entro:

- il 16.05.2014, il 20.08.2014, il 17.11.2014 ed il 16.02.2015, per il versamento delle quattro rate dovute sul reddito minimale;
- i termini di scadenza delle imposte sui redditi, per i contributi dovuti sui redditi eccedenti il minimale contributivo.

Cordiali saluti.

per **AGISCO**

I Consulenti del lavoro

Avv. E. Claudio SCHIAVONE Rag. Antonio PALMISANO